



Statuto sociale della Pro Ticino

Sezione di Thun

Ed. 2012/2 Vers. c /Ne

Statuto sociale della Pro Ticino Sezione di Thun

I. Denominazione e scopo del sodalizio

art. 1 La Pro Ticino, sezione di Thun, costituita nel 1938, è un'associazione con personalità giuridica ai sensi dell'art. 60 del Codice Civile Svizzero (CCS) ed è un sodalizio apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro associato secondo gli statuti della Pro Ticino Centrale.

La società si prefigge i seguenti scopi:

- a. Riunire periodicamente le socie e i soci (in seguito soci);
- b. Coltivare e promuovere costumi, usanze e cultura ticinesi;
- c. Mantenere e approfondire il contatto con le regioni e la vita culturale del Cantone Ticino;
- d. Appoggiare e sostenere gli interessi morali e bisogni materiali dei soci;
- e. Far uso in modo predominante, alle attività ufficiali, della lingua italiana oppure del dialetto ticinese.

Se per un motivo qualsiasi, un socio dovesse rientrare nel Cantone Ticino, la sua appartenenza alla nostra società rimarrà valida e a pieni diritti.

II. Sede, durata e composizione

art. 2 La sede della società è Thun.

art. 3 La durata della società è illimitata.

art. 4 La società si compone di:

a. soci attivi;

b. soci onorari;

c. soci veterani;

d. soci sostenitori, simpatizzanti.

art. 5 I soci attivi, sono cittadini ticinesi o confederati assimilati allo spirito ticinese, che con la loro presenza alle diverse attività cooperano al raggiungimento degli scopi secondo l'art 1.

art. 6 I soci onorari sono persone che, nell'ambito della Sezione, si sono particolarmente distinte per il loro lavoro e il loro impegno e che hanno contribuito in modo speciale alla realizzazione degli scopi e degli ideali della società. Ciò vale anche per il presidente onorario.

I soci onorari, come pure il presidente onorario, sono nominati dall'assemblea generale su proposta del comitato, e sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

art. 7 I soci attivi, dopo 25 anni di appartenenza alla sezione sono promossi a soci veterani.

art. 8 Soci simpatizzanti sono tutte le altre persone non conformi all'art. 4a del presente statuto, ma vicino allo spirito ticinese per lingua e/o cultura e che sostengono gli scopi della Pro Ticino.

III. Organizzazione

art. 9 Gli organi della Sezione sono:

- a. L'assemblea generale;
- b. Il comitato;
- c. I revisori dei conti.

art. 10 L'assemblea generale è l'organo supremo della Sezione. Essa deve essere riunita annualmente, nel corso del primo trimestre di ogni anno.

Le convocazioni per l'assemblea generale, con la indicazione delle trattande all'ordine del giorno, devono essere inviate ai soci al più tardi 10 giorni prima della data fissata.

art. 11 L'assemblea straordinaria può essere convocata in seduta dal comitato oppure su richiesta scritta, firmata da almeno un terzo dei soci attivi.

Le convocazioni per l'assemblea straordinaria devono essere inviate ai soci al più tardi 30 giorni prima della riunione. Sulla convocazione verrà indicato lo scopo della riunione e la possibile lista delle trattande.

art. 12 I compiti dell'assemblea generale sono:

- a. Approvare la relazione annuale del presidente sullo andamento generale della sezione;
- b. Approvare il verbale dell'ultima assemblea generale;
- c. Esaminare e approvare la gestione sociale dell'anno in corso;
- d. Decidere in merito a tutte le questioni importanti di natura sociale ed amministrativa;
- e. Disporre dei mezzi finanziari della sezione e fissare la tassa sociale annua;
- f. Nominare il presidente, i membri del comitato ed i revisori dei conti;
- g. Eleggere i soci onorari e il presidente onorario;
- h. Approvare le modifiche allo statuto della sezione;
- i. Decidere sulla domanda d'ammissione di soci in casi speciali;
- j. Decidere sull'esclusione di soci in base alle proposte del comitato;
- k. Decidere sullo scioglimento della sezione.

art. 13 Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da un'altra persona designata dall'assemblea (presidente del giorno).

- art. 14** All'inizio di ogni assemblea il presidente propone due scrutatori per il conteggio dei voti.
- art. 15** Le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo decisione contraria da parte dell'assemblea.
- art. 16** Alle assemblee hanno diritto di voto:
- a. I soci attivi;
 - b. I soci onorari;
 - c. I soci veterani.
- art. 17** Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti personalmente all'assemblea. In caso di parità decide il voto del presidente dell'assemblea.
- art. 18** L'assemblea generale non può prendere decisioni su oggetti o trattande che non figurano all'ordine del giorno.
- art. 19** Ogni socio ha diritto di chiedere che una determinata trattanda sia messa all'ordine del giorno della prossima assemblea. La richiesta scritta deve pervenire al comitato al più tardi quattro settimane prima della stessa.
- art. 20** Il comitato è composto di 6 o 7 membri (uomini o donne), che ricoprono le seguenti cariche:
- a. presidente;

- b. vice presidente;
- c. segretario;
- d. cassiere;
- e. 2 a 3 membri aggiunti.

art. 21 Un membro del comitato può eccezionalmente ricoprire due cariche, esclusa quella di presidente.

art. 22 I membri del comitato rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

art. 23 Il comitato è unico rappresentante della sezione di fronte a terzi. La sezione è vincolata verso terzi dalla firma del presidente o del vice presidente, unitamente a quella di un' altro membro del comitato.

Il diritto di disporre dei mezzi finanziari della cassa è regolato con la firma individuale del cassiere per il CCP e della firma collettiva del presidente o vice presidente e cassiere per il conto bancario.

art. 24 Il comitato si riunisce in seduta su richiesta del presidente. Il comitato può deliberare validamente solo se almeno 5 dei suoi membri sono presenti.

art. 25 Il comitato dopo aver esaminato accuratamente ogni singolo caso o richiesta di sostegno a lui sottoposto, può, per appoggiare moralmente e materialmente i soci momentaneamente nel bisogno, usufruire di una parte del patrimonio sezionale. Il comitato decide la durata del periodo d'aiuto a seconda del singolo caso e della situazione patrimoniale della sezione.

art. 26 Il comitato ha i compiti seguenti:

- a. Amministra il patrimonio della sezione e dà scarico annuale della gestione all'assemblea generale;
- b. Organizza le manifestazioni e le feste sociali, per le quali allestisce il conto preventivo;
- c. Formula proposte da sottoporre all'assemblea generale;
- d. Esegue le decisioni dell'assemblea generale;
- e. Decide in merito alle domande d'ammissione alla sezione e propone all'assemblea generale l'eventuale esclusione di soci;
- f. Nomina i membri delle commissioni speciali, delle quali deve fare parte almeno un membro del comitato. Il presidente ha il diritto di assistere alle sedute di queste commissioni;
- g. Nomina le delegate e i delegati della sezione per l'assemblea dei delegati della Pro Ticino (Società Centrale);
- h. Trasmette annualmente, entro i termini fissati, la lista aggiornata dei soci e le mutazioni al Comitato centrale;
- i. Designa, tra i suoi membri, uno o più corrispondenti per l'organo ufficiale della Pro Ticino, che trasmetteranno al redattore entro il termine fissato, gli articoli concernenti la vita della

sezione.

art. 27 I revisori dei conti devono esaminare rigorosamente il conto annuo, il bilancio e le rispettive pezze giustificative e darne rapporto scritto all'assemblea generale.

L'assemblea generale nomina ogni anno un revisore dei conti, che svolge la sua funzione due anni, in modo tale che due revisori siano sempre in carica. I revisori sono rieleggibili.

art. 28 La gestione sociale della sezione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

IV. Movimento soci

art. 29 Le domande d'ammissione alla sezione sono da presentare, verbalmente o per iscritto, al comitato, che decide. Un eventuale rifiuto da parte del comitato deve essere giustificato.

art. 30 La persona alla quale il comitato ha rifiutato l'ammissione può presentare una domanda scritta d'ammissione all'assemblea generale dell'anno successivo. L'assemblea generale decide definitivamente.

art. 31 Le proposte di esclusione dalla sezione sono da fare al comitato, il quale le sottopone poi all'assemblea generale.

Possono essere esclusi dalla sezione i soci che, malgrado ripetuti avvertimenti, trascurano i loro doveri

verso la sezione, la Società Centrale o verso le istituzioni da essa dipendenti, come pure coloro che, con il loro comportamento compromettano o danneggiano gli interessi sociali.

L'esclusione è applicabile a tutti i soci previsti all'art. 4.

art. 32 Le dimissioni devono essere inviate per iscritto al comitato, entro la fine dell'anno.

art. 33 I soci esclusi possono essere nuovamente accolti nella sezione solo se sono state rimosse le ragioni della loro esclusione.

V. Tasse sociali

art. 34 I soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale annua entro la fine del mese di giugno; l'ammontare è fissato dall'assemblea generale su proposta del comitato.

Al momento dell'ammissione nella sezione, i soci versano la tassa sociale intera per l'anno in corso. In casi speciali decide il comitato.

Ai soci provenienti da un'altra sezione che avessero già pagato la tassa sociale alla sezione alla quale appartenevano in precedenza sarà condonato il pagamento della tassa per l'anno in corso. In ogni caso, sarà il comitato a decidere definitivamente.

La tassa sociale comprende il contributo della sezione alla cassa centrale della Pro Ticino (Società Centrale)

VI. Modifica degli statuti e scioglimento

- art. 35** L'assemblea generale può procedere alla modifica degli statuti solo, se la stessa, riunisce almeno un quarto dei soci e la modifica è accettata da almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
- art. 36** In caso di una seconda riunione, la maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto deciderà definitivamente.
- art. 37** In caso di scioglimento della sezione, il patrimonio sociale e tutto ciò che è di proprietà della sezione di Thun sarà consegnato alla Pro Ticino Società Centrale, a disposizione di una nuova società, con gli stessi scopi, che dovesse sorgere a Thun entro 5 anni dallo scioglimento. Trascorso tale termine, tutto diventerà di proprietà della Pro Ticino (Società Centrale).

VII. Disposizioni finali

art. 38 Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 18.2.2012 abroga quello del 13.2.1993 ed entra immediatamente in vigore.

Esso viene inviato a tutti soci della sezione.


Per la Pro Ticino sezione Thun:

Il presidente:



S.Delmenico

La segretaria:



A.Hofer


Visto e approvato dal comitato centrale:

Il presidente
centrale:



G.Elmer

Il segretario
centrale:



M.Müller